

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1138

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**  
(MAMMI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**  
(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(VASSALLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**  
(COLOMBO)

col **Ministro dei Trasporti**  
(SANTUZ)

col **Ministro della Difesa**  
(ZANONE)

col **Ministro del Tesoro**  
(AMATO)

col **Ministro della Marina Mercantile**  
(PRANDINI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**  
(FRACANZANI)

col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**  
(CARRARO)

col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**  
(LA PERGOLA)

e col **Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**  
(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1988

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la Corte costituzionale, nel 1974, chiamata a decidere sulla riserva allo Stato del monopolio delle trasmissioni radiotelevisive, dichiarò che l'esclusiva statale sbarrava, senza apprezzabili ragioni, «la via alla libera circolazione delle idee», compromettendo «un bene essenziale della vita democratica e finendo «col realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti d'informazione».

La salvaguardia dei pubblici interessi poteva e doveva essere assicurata dal legislatore «con un regime di autorizzazione», non certo con «la esclusione del diritto del singolo». Da questo stimolo nacque la legge 14 aprile 1975, n. 103.

L'assetto normativo introdotto da tale legge è stato successivamente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 1976, con la quale si liberalizzò, sia pure a condizioni che il legislatore avrebbe dovuto stabilire, l'attività di trasmissione via etere in ambito locale. Con quella sentenza, che metteva in discussione la legge n. 103, si chiedeva esplicitamente un rapido intervento del Parlamento. Si era, è bene ripeterlo, nel 1976.

La disciplina normativa non arrivò, e si assistette ad una rapida occupazione delle frequenze disponibili, anche fuori da quelle esplicitamente assegnate alla radiodiffusione, da parte di una molteplicità di soggetti privati. Tutto questo mentre l'Amministrazione pubblica era impossibilitata a varare un organico piano di ripartizione delle frequenze.

Il vuoto legislativo provocò interventi diversi, ed in qualche caso si giunse all'oscuramento, da parte della magistratura, di emittenti televisive che avevano un largo seguito di pubblico. Si giunse quindi, nel dicembre del 1984, all'emanazione del decreto-legge n. 807, poi convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, che ha consentito, fra l'altro, sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo (e, comunque, non oltre sei mesi, termine che si è poi considerato mera-

mente ordinario), la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti già in funzione alla data del 1° ottobre 1984.

In questa situazione l'Amministrazione pubblica si è dovuta preoccupare di evitare che l'affollamento dell'etere provocasse danni eccessivi agli altri servizi di telecomunicazione. I dati che seguono si commentano da soli.

Per quanto riguarda il trasferimento di programmi radiofonici, l'esame condotto sulla utilizzazione delle frequenze mostra che soltanto il 4,20 per cento delle emittenti opera in bande di frequenze utilizzabili a tale scopo, mentre le altre impiegano bande attribuite, dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ad altri utilizzatori (come Ministero della difesa, enti aeronautici, eccetera) o ad altri servizi. Riguardo al trasferimento dei programmi televisivi il 26, 52 per cento delle emittenti impiega bande di frequenze utilizzabili a tale scopo. Questi sono i dati.

In questa situazione è motivo di contenzioso il fatto che diversi Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche adottano provvedimenti di disattivazione, in forza delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge n. 10, nei confronti di emittenti private censite ai sensi di detta legge, le quali, pur utilizzando la stessa frequenza, trasferiscono i propri impianti trasmettenti in altra località, o aumentano la potenza degli stessi, o provvedono allo spostamento e ampliamento della direzione del sistema radiante, determinando in tal modo una modificazione del proprio bacino di utenza.

Una tale linea di comportamento troverebbe il suo fondamento in un parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato nel novembre del 1986, laddove viene stabilito che «... potranno essere tollerate variazioni alle caratteristiche tecniche degli impianti delle emittenti private che non comportino modifiche al bacino di utenza, nè causino interferenze ad altri servizi o emittenti».

È bene, però, osservare che la legge n. 10 non dispone nulla nei confronti delle emittenti radiotelesive private attivate successivamente alla data del 1° ottobre 1984 e, al riguardo, trova fondamento la considerazione secondo cui è da ritenersi pienamente lecita l'attività delle emittenti sorte posteriormente. Del resto un tale orientamento ha avuto il conforto di diverse decisioni giurisprudenziali, laddove si afferma testualmente che «costituisce comportamento irragionevole e discriminatorio che attività iniziate successivamente ad una data convenzionale siano reputate illecite laddove i primi arrivati possono tranquillamente continuare attività analoghe».

Da tutto questo emerge una evidente disparità di trattamento tra le emittenti che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 10, concernenti il censimento, e le altre emittenti che sono sorte successivamente, le quali possono apportare modifiche ai propri impianti senza incorrere in provvedimenti di carattere punitivo.

La situazione descritta non può non avere delle ripercussioni sui nostri rapporti con i Paesi esteri. Relativamente alla messa in funzione di impianti di radiodiffusione sia sonora che televisiva, esistono accordi internazionali che prevedono una preventiva coordinazione delle relative caratteristiche di emissione, tra Paesi interessati, per evitare possibili interferenze. Per quanto riguarda la radiodiffusione televisiva, è in vigore l'Accordo di Stoccolma del 1961.

Tale Accordo prevede che l'Amministrazione interessata alla messa in funzione di un impianto radiotelevisivo comunicati, un certo tempo prima della messa in servizio, le caratteristiche tecniche dell'impianto, in modo da ottenere l'assenso delle altre Amministrazioni interessate. Dopo un periodo di due settimane da tale scadenza, ove l'Amministrazione che intende installare l'impianto non riceva nessuna risposta, è autorizzata alla messa in funzione.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana ha, in passato, rilasciato il proprio assenso, dopo il coordinamento con i soli impianti della Società concessionaria del servizio pubblico, la RAI, in quanto non esiste una normativa sui privati.

Questa constatazione, comunque, non è sufficiente a non farci sentire il peso della tutela degli interessi nazionali, anche quando questi riguardano i privati, e, del resto, non vale neanche a liberarci dal peso delle pressioni di altri Paesi che si trovano ad avere, sul proprio territorio nazionale, una forte presenza di emittenti private italiane. In altre parole, noi italiani occupiamo un certo spazio nel territorio altrui e non siamo nelle condizioni di coordinare gli impianti con questi Paesi. Una situazione davvero poco piacevole, dalla quale discendono quelle «guerre dell'etere» di cui i giornali hanno parlato, e che, se non sono state veramente tali, lo dobbiamo solo al realismo ed alla tenacia di chi si è impegnato in questa difficile questione e alla comprensione finora manifestata nei riguardi dell'anomala situazione italiana.

Nell'accingersi a regolamentare il settore dell'emittenza privata, non si poteva trascurare l'inserimento di una normativa riguardante le concentrazioni proprietarie. Si tratta di un'esigenza sentita da tutti i Paesi occidentali che hanno affrontato questo problema risolvendolo in modi diversi.

In Gran Bretagna esistono norme che impediscono o limitano la presenza di editori di giornali nelle proprietà delle televisioni private. Il sistema è diverso dal nostro: la Gran Bretagna è suddivisa in quattordici regioni televisive indipendenti, anche se certi programmi (come i telegiornali) sono unificati. Ci sono quattro canali ed i loro programmi sono forniti da quindici case di produzione. Ai giornali è permesso possedere quote di queste case di produzione soltanto entro certi limiti fissati dalla legge.

In Francia, fermo restando il principio generale della libertà di comunicazione, gli autori della legge del 27 novembre 1986 si sono preoccupati di salvaguardare il pluralismo sul piano nazionale. Nella legge si afferma infatti che nessuna autorizzazione relativa ad un servizio «nazionale» di radiodiffusione sonora o di televisione hertziana o via cavo potrà essere concessa ad una persona che si trovasse in più di due delle seguenti condizioni:

a) essere titolare di una o più autorizzazioni relative a televisioni hertziane che copris-

sero una zona la cui popolazione censita superasse i quattro milioni di abitanti;

b) essere titolare di una o più autorizzazioni relative a servizi di radiodiffusione sonora che coprisse una zona la cui popolazione censita superasse i trenta milioni di abitanti;

c) essere titolare di una o più autorizzazioni per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi via cavo che coprissero una zona con più di sei milioni di abitanti;

d) essere l'editore o avere il controllo di una o più pubblicazioni quotidiane stampate di informazione politica e generale che rappresentassero più del 20 per cento della diffusione totale, sul territorio nazionale, dell'insieme delle pubblicazioni quotidiane stampate di medesima natura.

In pratica chi controlla già uno o più quotidiani, e allo stesso tempo controlla una o più emittenti locali o regionali, non può ottenere autorizzazioni per altre radio o TV. Ma non esistono norme precise che vietino o limitino a priori la presenza degli editori dei giornali nella proprietà delle televisioni private.

Negli Stati Uniti, patria della televisione commerciale, il principio fondamentale è che in una stessa comunità esista pluralità di informazione. In genere, il proprietario della radio locale non può esserlo anche del quotidiano: se ha in concessione l'utilizzo di una frequenza non può chiederne in concessione un'altra, e così via. Inoltre chiunque, quindi, può avere i suoi quotidiani e le sue radio-TV, purchè in città diverse.

\* \* \*

Con il già ricordato decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, il Governo intese anticipare, per le note ragioni di urgenza, taluni aspetti del disegno di legge organico sul sistema radiotelevisivo nazionale che in quel periodo era in corso di elaborazione: disegno di legge che, approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine del gennaio 1985, fu presentato alla Camera il 1° febbraio 1985 (atto Camera n. 2508).

Proprio in quei giorni il Parlamento, a conclusione di un approfondito ed intenso dibattito, approvava la legge 4 febbraio 1985, n. 10, che convertiva il decreto-legge n. 807

del 1984; la materia regolata dal decreto-legge veniva notevolmente arricchita da una serie di disposizioni attinenti alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e di portata analoga - quando non identica - a quelle contenute nel citato disegno di legge n. 2508.

Su una parte, certo non secondaria, della disciplina organica così anticipata il Governo otteneva, dunque, il consenso del Parlamento.

Tale consenso, sia pure parziale, induceva a ben sperare circa un sollecito esame ed approvazione del disegno di legge n. 2508; le aspettative, però, non hanno trovato seguito.

Sarebbe certo erroneo affermare che si tratti di un ritardo del tutto ingiustificato. La materia, come è noto, è molto vasta e di grande rilievo istituzionale; a dimostrazione poi dell'attenzione specificamente dedicata all'argomento dalle forze politiche rappresentate in Parlamento ed anche della diversità delle opinioni e delle valutazioni fra le stesse, sta il dibattito avutosi in tutte le sedi nel corso del 1985 e del 1986 nonché le numerose proposte di legge presentate o preannunciate da quasi tutte le parti politiche.

Durante il tempo trascorso non è mancato, in sede di Comitato ristretto della II e X Commissione della Camera dei deputati, un vivace e proficuo dibattito sui contenuti del disegno di legge n. 2508, ed il dibattito ha fatto emergere, insieme ad un diffuso consenso sulla necessità di prefigurare un sistema misto, pubblico e privato, televisivo nazionale, l'opportunità di approfondire talune questioni e di adeguare altre disposizioni a problematiche che nel frattempo si erano imposte all'attenzione generale, non mancando, tuttavia, numerose divergenze di opinione.

Preme qui sottolineare che dal dibattito tanto ampio e così diversificato è emersa comunque una comune consapevolezza: esiste una serie di questioni che più di altre richiedono rapida soluzione e che è ormai indilazionabile l'esigenza di costruire, almeno nelle grandi linee, un quadro di certezza e di chiarezza nel quale il sistema radiotelevisivo dovrà operare. Consapevolezza che supera i confini tra maggioranza ed opposizione, e che è comprovata - pur nella varietà delle soluzioni ipotizzate - dalla presentazione, nel corso della passata legislatura, di proposte di legge

tendenti a disciplinare con urgenza taluni aspetti della materia.

Inoltre non si può ignorare che il sistema radiotelevisivo continua ad evolversi in modo spontaneo ed incontrollato come diretta ed inevitabile conseguenza della persistente carenza normativa, tale che neppure la più soddisfacente legge organica sarebbe sufficiente - se tardiva - a ricondurre entro le regole una realtà che si fosse evoluta e consolidata in modo troppo divergente rispetto alle regole previste.

Peraltro, a percorrere la strada che consentisse di raggiungere insieme lo scopo di fissare i principi ed i cardini del sistema misto radiotelevisivo e quello di far fronte ad una regolamentazione nell'immediato, il Governo si è da ultimo impegnato in occasione della dichiarazione al Parlamento nell'aprile ultimo scorso al momento di richiedere la fiducia sul proprio programma.

\* \* \*

La presente iniziativa traduce in norme il contenuto dell'accordo programmatico presentato dal Governo al Parlamento e approvato con voto di fiducia, con le modifiche strettamente necessarie per motivi di ordine tecnico.

Il disegno di legge, che si compone di ventiquattro articoli, reca in apertura disposizioni generali e prosegue disciplinando la pianificazione delle frequenze, istituisce e regola gli organi di gestione e controllo del sistema, pone norme in materia di pubblicità, disposizioni antimonopolistiche e stabilisce, infine, sanzioni e disposizioni transitorie. Esso reca in particolare talune norme relative al servizio pubblico radiotelevisivo al quale, per quanto non diversamente disposto, continua ad essere applicata la regolamentazione attualmente in vigore. Come risulterà dall'esame analitico delle norme, non si è mancato di adottare soluzioni diverse rispetto a quelle recate dal disegno di legge n. 2508, tenendo conto di nuove prospettive e punti di vista emersi dalla discussione tra le forze politiche.

L'articolo 1, dopo aver ribadito i principi che devono ispirare l'attività del servizio pubblico nazionale e gli obiettivi ad esso assegnati, prevede che l'esercizio di emittenti private sia subordinato al rilascio di concessio-

ne o di autorizzazione e che la radiodiffusione di programmi sonori e televisivi possa avvenire sia in ambito nazionale che locale.

L'articolo 2 regola la pianificazione delle radiofrequenze, che costituisce la premessa indispensabile al buon funzionamento del sistema radiotelevisivo ed al riordino dell'assetto attuale, formatosi a seguito di uno sviluppo spontaneo avvenuto al di fuori di ogni regola.

La pianificazione, per i criteri cui dovrà ispirarsi e gli obiettivi che le vengono imposti, tende a far coesistere il maggior numero possibile di emittenti, e quindi di voci e tendenze che costituiscono la linfa di ogni sistema democratico; i limiti imposti saranno soltanto quelli strettamente indispensabili a salvaguardare gli interessi della collettività generale (si pensi, ad esempio, alla salvaguardia della navigazione aerea, i cui radiocollegamenti sono ormai oggetto di interferenze e disturbi ripetuti e non più tollerabili) e degli stessi operatori del settore radiotelevisivo (o, almeno, dei più avveduti), ai quali certamente non può giovare una situazione ogni giorno più caotica.

La pianificazione delle frequenze dovrà essere ultimata nel minor tempo possibile, compatibilmente con la complessità delle operazioni da compiere.

A tal fine è stato previsto un procedimento semplificato rispetto a quello indicato nel disegno di legge n. 2508. Restano però fermi gli obiettivi del piano, che dovrà individuare aree di servizio tali da rendere possibile la ricezione dei programmi e da consentire la presenza del maggior numero possibile di impianti, resta ferma anche l'esigenza di partecipazione, e quindi il piano sarà adottato con l'apporto costruttivo delle Regioni e con il parere di un organo tecnico di grande prestigio ed indiscussa qualificazione scientifica, quale il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, e con l'ausilio che verrà da un'apposita commissione composta da esperti e rappresentanti dell'emittenza pubblica e privata.

Il disegno di legge contempla poi, all'articolo 3, l'organo di gestione e controllo del sistema misto radiotelevisivo, il Garante, che è scelto, di intesa tra loro, dai Presidenti dei due

rami del Parlamento tra personalità di altissima qualificazione.

Il nuovo organo, sia per le modalità di nomina sia per la durata dell'incarico sia per la non rieleggibilità, è collocato in posizione di piena indipendenza dall'esecutivo, secondo un modello organizzativo del quale la legislazione recente ha fatto già uso e che sembra suscitare vasto consenso.

Il Garante viene fornito di adeguata struttura operativa e le norme per la sua organizzazione e funzionamento - ivi comprese quelle relative alla gestione contabile - dovranno consentire un'azione agile e rapida.

Al Garante il disegno di legge affida compiti molto vasti, taluni dei quali riguardano tutti gli operatori del settore ed attengono: alla verifica del rispetto dei limiti temporali delle trasmissioni, con particolare riferimento a quelle pubblicitarie; all'osservanza delle disposizioni sulla disciplina della concorrenza; alla irrogazione di alcuni tipi di sanzioni.

Altri compiti, invece, riguardano specificamente le emittenti private e vanno dalle pronunce sulla revoca alla tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore radiotelevisivo, al controllo dei bilanci.

Vanno ricordati infine due ulteriori compiti del Garante: quello istruttorio ed ispettivo, strumentale all'esercizio delle altre attribuzioni, che viene svolto avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dei poteri identici a quelli accordati al Garante per l'editoria; quello referente, che viene adempiuto mediante relazione annuale al Parlamento, posto così in grado di conoscere sia lo stato di attuazione della legge sia l'attività svolta dalla Autorità referente.

Altro argomento di rilievo e la cui disciplina non poteva essere ulteriormente rinviata, è quello attinente la pubblicità (articolo 5).

Per la società concessionaria del servizio pubblico, sono previsti due limiti massimi: uno orario ed uno settimanale.

Per le emittenti private, si fissano limiti superiori e differenziati a seconda del tipo di emittente e si introduce la distinzione tra pubblicità nazionale e locale, riservando quest'ultima ad emittenti che coprono parti limitate del territorio nazionale e imponendo alle

altre emittenti di trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutta l'area servita, o su parti omogenee e contigue non inferiori ad un quinto del territorio nazionale.

Si prevede, inoltre, che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono destinare parte delle somme stanziare in bilancio per la pubblicità alle emittenti locali e che la concessionaria del servizio pubblico deve riservare tempi predeterminati alla trasmissione di messaggi di utilità sociale e di interesse dello Stato.

Con l'articolo 6 viene posto il divieto di trasmissione di messaggi cifrati, convenzionali o di carattere subliminale e si dettano disposizioni sulla trasmissione di film.

L'articolo 7 disciplina la concessione radio-televisiva che viene rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio dei ministri.

I requisiti soggettivi per ottenere la concessione variano a seconda del tipo di concessione (nazionale o locale), mentre per le modalità e le condizioni per il rilascio si fa rinvio al regolamento di attuazione determinando però i criteri oggettivi di valutazione e comparazione.

Sono previsti inoltre i casi di estinzione della concessione.

L'articolo 8 stabilisce che il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare il medesimo soggetto non può essere superiore a tre, con la precisazione che, nel caso in cui si sia titolari di tre concessioni a carattere locale, la stessa concessione non può riguardare bacini di utenza contigui.

È fatto, comunque, divieto di avere contemporaneamente la titolarità di concessioni locali e nazionali.

Tra gli obblighi dei concessionari, previsti dall'articolo 9, hanno particolare rilievo quelli riguardanti il numero minimo di ore di trasmissione, la effettuazione di servizi di informazione, la pratica di condizioni di parità ai partecipanti a competizioni elettorali o campagne referendarie, la riserva alle produzioni nazionali o della Comunità europea di almeno il 40 per cento degli investimenti.

Gli articoli da 11 a 14 contengono la disciplina della concorrenza e pongono una

normativa *antitrust* analoga a quella stabilita dalla legge per l'editoria.

Particolare importanza rivestono le disposizioni volte alla tutela della libera concorrenza nel settore con la previsione di una serie di comportamenti vietati; le norme volte ad assicurare l'obiettivo primario della trasparenza degli assetti societari; la disciplina del trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive; le disposizioni che impongono l'obbligo alle emittenti private di presentare i propri bilanci redatti in conformità al modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Garante per la radiodiffusione.

Viene altresì istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private la cui tenuta è affidata al predetto Garante e con l'obbligo della iscrizione delle imprese di emissione, delle concessionarie di pubblicità e delle società di servizi operanti, anche in via non esclusiva, nel settore dell'emittenza privata.

Gli articoli 15 e 16, contenenti il primo norme di carattere penale e l'altro la disciplina delle sanzioni amministrative che vanno irrogate dal Garante o dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, mirano ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della legge mediante la previsione di specifiche sanzioni per i casi di violazione delle stesse.

Particolare rilievo ha la disciplina - contenuta nell'articolo 17 - destinata a regolare il settore nel periodo necessario alla elaborazione del Piano di assegnazione delle frequenze ed al rilascio delle concessioni.

In tale periodo, infatti, l'attività delle imprese radiotelevisive non potrà essere certamente impedita o arrestata, ma si dovrà, da un lato, evitare che la futura attività di pianificazione venga compromessa irrimediabilmente e, dall'altro, dotare l'Amministrazione di strumenti per regolare provvisoriamente il sistema.

Si prevede così un obbligo di comunicazione per chi voglia iniziare le trasmissioni (ivi compresi coloro che lo abbiano fatto dopo l'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807) o modificare impianti preesistenti ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si conferisce il potere di coordinare gli impianti per evitare situazioni di incompatibilità elettromagnetica e di pregiudizio a servizi pubblici.

L'articolo 18 riserva alla giurisdizione amministrativa la decisione delle controversie sugli atti e provvedimenti adottati in applicazione della legge.

L'articolo 19 stabilisce il procedimento per la emanazione del regolamento di attuazione prevedendo l'acquisizione dei pareri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, e del Garante.

All'articolo 20 sono previsti il canone e la tassa di concessione governativa conseguenti al rilascio e rinnovo della concessione.

L'articolo 21 dispone circa il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al quale andrà assicurato un introito, costituito da entrate pubblicitarie e da un contributo dello Stato, pari alla metà delle risorse dell'intero sistema televisivo nazionale.

Con l'articolo 22 si è ritenuto di rivedere interamente la disciplina - risultante da stratificazione di norme eterogenee emanate in svariati decenni - del cosiddetto canone radiotelevisivo sulla cui natura non esisteva generale consenso.

Anche in relazione a quanto osservato in una recentissima sentenza della Corte costituzionale, si istituisce un'imposta sul possesso degli apparecchi televisivi in misura unificata e comunque inferiore all'esborso complessivo oggi sostenuto dai detentori di apparecchio televisivo a colori.

L'articolo 23 detta disposizioni transitorie, ivi comprese quelle per accelerare la redazione del piano di assegnazione delle frequenze.

L'articolo 24 riguarda la copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Con il disegno di legge concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» viene istituita la figura del «Garante per la radiodiffusione» (articolo 3).

Alle dipendenze del Garante è prevista una segreteria composta da personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo (articolo 3).

Il provvedimento medesimo dispone che la Commissione per la pianificazione delle radiofrequenze potrà avvalersi, per l'espletamento dei compiti alla stessa assegnati, della collaborazione di enti, società ed esperti, scelti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 380 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (articolo 21).

Allo scopo di ipotizzare gli oneri per personale, funzionamento ed in conto capitale derivanti dalle disposizioni dianzi citate, si forniscono i seguenti chiarimenti a carattere generale e particolare.

*Oneri per personale*

Va premesso che la previsione effettuata è di larga massima.

Rientra, infatti, nelle prerogative del Garante proporre il contingente del personale di segreteria (articolo 3, comma 6).

Inoltre, non è possibile definire con precisione, trattandosi di una articolazione amministrativa del tutto nuova, la qualità e la quantità dei compiti che dovrà svolgere detta segreteria.

Indicativamente, e sulla base di una attenta lettura del testo normativo, si è comunque ritenuto di prevedere in 65 dipendenti l'organico di personale a supporto della funzione del Garante.

Va poi precisato che la disciplina *in itinere* assegna termini di sei e di dodici mesi, dalla sua entrata in vigore, per la emanazione del regolamento di esecuzione e per la redazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, strumenti entrambi indispensabili per l'avvio delle procedure concessorie all'impianto ed all'esercizio delle stazioni di radiodiffusione.

La costituzione dell'Ufficio del Garante è stata, peraltro, prevista per l'inizio dell'anno 1989, dovendo la struttura essere convenientemente organizzata in coincidenza con la piena operatività dell'intero complesso normativo.

Per la quantificazione dell'onere per spese di personale di detto Ufficio è stato seguito il seguente processo logico-contabile.

Rilevata la mancanza di altri elementi di valutazione comparativa, è stata mutuata una strutturazione amministrativo-aziendale e, quindi, è stato preso a riferimento personale dirigenziale, direttivo e dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nei contingenti analiticamente indicati dall'allegato prospetto A.

Per le diverse qualifiche sono stati assunti a base del computo gli stipendi e le competenze accessorie fisse, legate alla presenza in servizio, in

godimento nel mese di gennaio 1988. I relativi importi lordi sono stati quindi sviluppati in ragione di anno e calcolati in 2,3 miliardi.

Per il Garante è stata individuata una retribuzione lorda annua di 200 milioni di lire.

Il totale, pari a 2,5 miliardi, è stato aumentato del 25 per cento per straordinari, missioni ed altre possibili competenze, pervenendo ad un importo di 3,1 miliardi. Detto importo è stato ulteriormente incrementato del 10 per cento, pari alla somma (arrotondata) del 3,3 + 3,3 per inflazione programmata per gli anni 1988 e 1989 e del 3,3 per rinnovo contrattuale relativo al triennio 1988-90, con un risultato complessivo di 3,4 miliardi che si eleva a miliardi 3,5 per il 1990 tenuto conto di un tasso d'inflazione del 3,3 per cento.

#### *Oneri di funzionamento*

Riguardano tanto l'Ufficio del Garante (articolo 3) che la Commissione per la pianificazione delle frequenze (articolo 21).

Per l'Ufficio del Garante l'onere è previsto in circa 0,3 miliardi. Valga a proposito l'allegato prospetto B.

La cifra, a prezzi correnti 1988, è riferita all'anno 1989, epoca per la quale il ripetuto Ufficio dovrebbe cominciare ad operare.

Per gli anni successivi al 1989, le spese di funzionamento sono state indicate in 0,1 miliardi, pari ad un terzo della esigenza iniziale.

Per quanto attiene alla Commissione per la pianificazione delle frequenze, va detto che l'organo potrà utilizzare le strutture dell'Amministrazione. Tuttavia, a causa della mole e della difficoltà tecnica degli adempimenti e, soprattutto, in ragione della urgenza, potrebbe rivelarsi necessario il ricorso ad istituti ed enti specializzati nonché ad esperti.

La spesa, di lire 3,5 miliardi, è stata prevista relativamente al solo esercizio 1989. In tale anno, infatti, dovrebbe essere redatto il piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

#### *Oneri per costituzione di capitali fissi*

L'Ufficio del Garante necessita di una sistemazione logistica.

Il prospetto A individua in 65 le unità occorrenti per la Segreteria del Garante. Dall'intero è stato stralciato il personale (di anticamera, eccetera) che non necessita di ambienti propri. Sono state quindi fissate in 47, come risulta dall'allegato prospetto C, le unità con specifiche esigenze logistiche. Il totale di queste unità è stato moltiplicato per il coefficiente fisso di metri quadrati 20 per persona. La superficie necessaria è stata quindi stabilita in metri quadrati 940. Tale superficie è stata portata a metri quadrati 1.050, con un incremento di metri quadrati 110, per una adeguata sistemazione logistica della persona del Garante.

L'edificio, considerando un costo medio di lire 1.600.000 per metro quadrato ( $\times 1.050$ ) comporta una spesa di lire 1.680 milioni.

Va precisato che è stata presa in considerazione una superficie di metri quadrati 20 per persona in relazione al decoro che deve assistere la funzione del Garante.

L'onere è stato suddiviso negli esercizi 1989 e 1990. L'onere stesso, a costi gennaio 1988, è stato incrementato di un 3,3 per cento annuo per

inflazione e di uno 0,8 per cento mensile per revisione prezzi, arrotondato al 10 per cento annuo, per un complessivo totale dell'ordine di 2 miliardi, da ripartire negli esercizi 1989 e 1990 in ragione, rispettivamente di 0,4 miliardi e di 1,6 miliardi.

#### *Spesa complessiva*

Da quanto precede deriva che nessuna spesa dovrà sostenersi per l'anno 1988, mentre per gli anni 1989 e 1990 l'onere verrà, rispettivamente, a determinarsi in miliardi 7,6 ed in miliardi 5,2.

A dette spese è previsto che si farà fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 dell'articolo 20.

#### *Analisi delle entrate*

Il prospetto D, in allegato alla presente, riassume il risultato dell'analisi delle nuove entrate, previste per l'anno 1989, esercizio nel quale è attendibile che l'iniziativa di legge diventi concretamente operante.

Il primo dei due fattori delle moltiplicazioni riferite alle diverse categorie di imprese individua, in migliaia di lire, l'importo dei canoni che, a norma dell'articolo 20 del progetto di legge, le singole emittenti dovrebbero versare annualmente.

Il secondo fattore si riferisce, invece, al numero di imprese che si prevede potrà, nei vari settori, esercitare l'attività di radiodiffusione.

Il prodotto ipotizza l'entrata annua, sempre in relazione ai vari settori della radiodiffusione.

In detto allegato D il totale delle entrate presunte è stabilito in 54 miliardi.

Detto importo è stato considerato invariato per l'anno 1990. Va peraltro tenuta presente, per gli anni successivi, la facoltà, attribuita di concerto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro dal comma 2 dell'articolo 20, di aumentare la misura dei canoni in relazione al tasso di inflazione verificatosi nel triennio precedente.

Un criterio identico a quello illustrato relativamente ai canoni è stato seguito per la compilazione del prospetto E concernente la tassa di concessione governativa di cui al comma 5 dell'articolo 20 del disegno di legge.

Va solo soggiunto che per l'anno 1989 è previsto l'introito di 8,6 miliardi comprensivo della tassa di rilascio e della tassa annuale di concessione all'esercizio di attività di radiodiffusione. Per gli anni immediatamente successivi è, tuttavia, da prevedere soltanto l'introito di 2,9 miliardi per la tassa annuale di concessione; infatti, il rinnovo degli atti di concessione è stabilito con cadenza novennale.

In complesso, le maggiori entrate che si prevede di acquisire in forza dei commi 1 e 5 dell'articolo 20 vengono valutate in circa 63 miliardi di lire per l'anno 1989 ed in circa 57 miliardi di lire per l'anno 1990.

Per quanto, infine, riguarda il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 22 si è riscontrato con il Ministero delle finanze che lo stesso è sostanzialmente in linea con l'ammontare delle entrate derivanti dalle disposizioni attualmente in vigore.

## PROSPETTO A

## UFFICIO DEL GARANTE

*Previsione di spesa per la gestione del personale  
(in migliaia di lire)*

CATEGORIA	UNITÀ	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Dirigente generale .....	2	93.968	187.936
Dirigente superiore .....	2	65.714	131.428
Primo dirigente .....	3	53.024	159.072
Vice dirigente .....	10	37.051	370.510
Categoria 8 <sup>a</sup> .....	8	37.650	301.200
Categoria 7 <sup>a</sup> .....	10	33.095	330.950
Categoria 6 <sup>a</sup> .....	12	29.184	350.208
Categoria 5 <sup>a</sup> .....	3	27.627	82.881
Categoria 4 <sup>a</sup> .....	12	26.156	313.872
Categoria 2 <sup>a</sup> .....	3	23.394	70.182
<b>TOTALE ...</b>	<b>65</b>		<b>2.298.239</b>

## PROSPETTO B

## UFFICIO DEL GARANTE

*Costo per arredi e mobili  
(in migliaia di lire)*

QUALIFICA	N. UNITÀ	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Garante .....	1	35.000	35.000
Dirigente generale .....	2	25.000	50.000
Dirigente superiore .....	2	15.000	30.000
Primo dirigente .....	3	12.000	36.000
Vice dirigente .....	10	6.000	60.000
Impiegati .....	30	1.500	45.000
Macchine da scrivere ....	5	2.000	10.000
Calcolatrici .....	30	300	9.000
<b>TOTALE ...</b>			<b>275.000</b>

## PROSPETTO C

## COSTO IMMOBILI PER L'UFFICIO DEL GARANTE

---



---

Superficie necessaria per n. 47 unità per metri		
quadri 20 .....	mq.	940
Costo per metro quadrato .....	L.	1.600.000
Costo complessivo (L. 1.600.000 × mq. 940) .....	L.	1.504.000.000

---



---

## PROSPETTO D

## PREVISIONI DI ENTRATE PER CANONI

(in migliaia di lire)

---



---

Radio locali n. 2.465		
L. 5.000 × 2.465 .....	L.	12.325.000
Radio nazionali n. 20		
L. 150.000 × 20 .....	»	3.000.000
TV locali n. 1.200		
L. 20.000 × 1.200 .....	»	24.000.000
TV nazionali n. 13		
L. 300.000 × 13 .....	»	3.900.000
Interconnessioni radio locali n. 320		
L. 10.000 × 320 .....	»	3.200.000
Interconnessioni TV locali n. 190		
L. 40.000 × 190 .....	»	7.600.000
TOTALE GENERALE . . .	L.	54.025.000

---



---

PROSPETTO E

PREVISIONE DI ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE  
DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DEL DISEGNO DI LEGGE*(in migliaia di lire)*

---

---

Radio locali n. 2.465		
Tassa rilascio L. 500 × 2.465 .....	L.	1.232.500
Tassa annuale L. 250 × 2.465 .....	»	616.250
Radio nazionali n. 20		
Tassa rilascio L. 2.000 × 20 .....	»	40.000
Tassa annuale L. 1.000 × 20 .....	»	20.000
TV locali n. 1.200		
Tassa rilascio L. 3.000 × 1.200 .....	»	3.600.000
Tassa annuale L. 1.500 × 1.200 .....	»	1.800.000
TV nazionali n. 13		
Tassa rilascio L. 10.000 × 13 .....	»	130.000
Tassa annuale L. 5.000 × 13 .....	»	65.000
Interconnessione TV n. 190		
Tassa rilascio L. 4.000 × 190 .....	»	760.000
Tassa annuale L. 2.000 × 190 .....	»	380.000
<hr/>		
TOTALE 1° ANNO ...	L.	8.643.750
<hr/>		
TOTALE ANNI SUCCESSIVI ...	L.	2.881.250

---

---

PROSPETTO F

## INTROITI ABBONAMENTI RAI ANNO 1987

(in migliaia di lire)

## Abbonamenti normali:

## a) abbonati TV bianco e nero:

a ruolo .....	5.830.775	
paganti .....	5.412.525	
canone .....	87.375	509.463.966
tassa concess. governativa ...	4.000	23.323.100
IVA .....	1.625	9.475.009
		<hr/>
		542.262.075

## b) abbonati TV colore:

a ruolo .....	8.856.351	
paganti .....	8.592.239	
canone .....	107.010	947.718.121
tassa concess. governativa ...	8.000	70.850.808
IVA .....	1.990	17.624.138
		<hr/>
		1.036.193.067

	BIANCO E NERO	COLORE	TOTALE
Canoni .....	509.463.966	947.718.121	1.457.182.087
Tassa concessione gover- nativa .....	23.323.100	70.850.808	94.173.908
IVA .....	9.475.009	17.624.138	27.099.147
			<hr/>
		TOTALE GENERALE ...	1.578.455.142

Introito imposta abbonati  $14.687.126 \times 110 = 1.615.583.860$ .

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Principi generali, servizio pubblico ed emittenza privata)*

1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. Essa è, pertanto, affidata al servizio pubblico radiotelevisivo e, mediante concessione o autorizzazione, all'emittenza privata.

2. L'indipendenza, l'obiettività, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, costituiscono i principi fondamentali, volti alla crescita civile del Paese, cui deve attenersi il servizio pubblico radiotelevisivo che è svolto da una società per azioni a totale partecipazione pubblica.

3. L'installazione nonchè l'esercizio di impianti per la radiodiffusione di programmi sonori o televisivi in ambito nazionale e locale da parte di privati sono subordinati al rilascio di concessione, secondo le disposizioni della presente legge.

4. Può altresì essere assentita, mediante autorizzazione, la trasmissione in interconnessione di programmi da parte di emittenti private operanti in ambiti locali diversi, secondo quanto stabilito all'articolo 10.

## Art. 2.

*(Pianificazione delle radiofrequenze)*

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della

difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le altre concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate, le associazioni a carattere nazionale delle emittenti private, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei precedenti commi, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione ed i parametri radioelettrici degli impianti stessi nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva.

8. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la diffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purchè contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purchè contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro-capite degli abitanti. Devono comunque essere previsti almeno tre bacini di utenza di radiodiffusione sonora per ogni bacino di utenza televisiva. Ogni emittente radiofonica deve servire di regola nuclei abitati di almeno 20 mila abitanti.

11. Il piano di assegnazione indica:

a) il possibile numero di reti nazionali, intendendo per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio nazionale;

b) il possibile numero delle emittenti e delle reti locali, intendendo per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi;

c) il possibile numero delle emittenti e delle reti operanti su parti limitate dei bacini di utenza.

12. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei precedenti commi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni redige lo schema di piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza e lo

trasmette alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

13. Le regioni e le province autonome, nell'esprimere il proprio avviso sul piano di massima, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini d'utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi trenta giorni dalla ricezione del piano di massima, senza che sia pervenuto l'avviso, esso si intende reso in senso favorevole.

14. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni redige il piano di assegnazione delle frequenze e acquisisce sullo stesso il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

15. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

16. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

17. La gestione tecnica corrente del piano è curata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che annualmente trasmette una relazione ai Presidenti delle Camere.

18. La soppressione e l'istituzione di stazioni che non modificano l'equilibrio della struttura del piano e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche sono adottati, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione secondo le modalità indicate al comma 17.

### Art. 3.

#### *(Garante per la radiodiffusione)*

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione.

2. Il Garante è nominato d'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati nonchè tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali ed economiche.

3. Il Garante dura in carica sette anni, non può essere confermato e, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministratore di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.

5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. Alle dipendenze del Garante è posta una segreteria composta di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in droga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge, intesa a garantire l'indipendenza, la libera concorrenza ed una adeguata pluralità delle emittenti radiotelevisive. A tal fine provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati;

b) ad esaminare i bilanci delle singole emittenti private e la documentazione che li accompagna;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed esercitando i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 16.

11. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

12. Il Garante è nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

##### *(Rettifica e comunicati di organi pubblici)*

1. Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali e materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica, purchè questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

2. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione della quale si chiede la rettifica.

3. Nel caso in cui l'emittente ritenga che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopone la questione al Garante. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

4. La mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da cinque milioni a trenta milioni di lire. La stessa sanzione si applica qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 3, salva diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito dei bacini di propria competenza, possono chiedere alle emittenti radiotelevisive la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni sulla pubblicità)*

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può eccedere il 12 per cento di ogni ora di programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione per ciascuna rete.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti che diffondono programmi sull'intero territorio nazionale o su almeno quattordici bacini di utenza non può eccedere il 18 per cento di ogni ora di programmazione e il 16 per cento dell'orario settimanale di programmazione.

3. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti operanti in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione.

4. La pubblicità locale è riservata alle emittenti televisive operanti in ambito locale.

Le emittenti televisive private che, singolarmente o mediante collegamenti o intese con altre emittenti, trasmettono programmi in oltre quattordici bacini di utenza o in almeno cinque bacini di utenza purchè contigui, devono trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti ovvero su parti omogenee e contigue non inferiori ad un quinto del territorio nazionale.

5. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai titolari di concessione di radiodiffusione sonora o televisiva privata di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

6. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive private operanti in ambito locale almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui media. La ripartizione della pubblicità fra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni ed in base ai criteri che saranno fissati dal regolamento di cui all'articolo 19.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria del servizio pubblico è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

#### Art. 6.

##### *(Obblighi delle concessionarie del servizio pubblico e delle emittenti private)*

1. Il servizio pubblico nazionale e i titolari delle concessioni previste dalla presente legge sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati, convenzionali o di carattere subliminale.

3. Non è ammessa la trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o per i quali, in pendenza di procedimento penale per violazione dell'articolo 528 del codice penale, l'autorità giudiziaria abbia inibito la proiezione al pubblico. I film vietati ai minori degli anni diciotto non possono essere trasmessi, nè integralmente nè parzialmente, prima delle ore 22,30 e devono essere preceduti dall'indicazione della sussistenza del divieto.

4. In caso di recidiva nell'inosservanza dei divieti, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme parere del Garante, può disporre la disattivazione dell'impianto televisivo per un periodo non superiore a dieci giorni.

#### Art. 7.

*(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata: rilascio ed estinzione)*

1. Chiunque intende installare nonchè gestire impianti di radiodiffusione sonora o televisiva privata deve ottenere apposita concessione ai sensi dell'articolo 1.

2. La concessione non è trasferibile e indica le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, la ubicazione e l'area da servire, nonchè gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 19. La concessione ha la durata di nove anni ed è rinnovabile.

3. La concessione dà titolo ad ottenere anche i necessari collegamenti di telecomunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 10.

4. La concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea.

5. La concessione in ambito locale può essere altresì rilasciata a società in nome collettivo o in accomandita semplice; i titolari

delle quote di partecipazione alle società non aventi personalità giuridica devono possedere i requisiti di cui al comma 4.

6. La concessione in ambito nazionale può essere rilasciata soltanto a società con capitale non inferiore a lire un miliardo. La maggioranza delle quote o delle azioni avente diritto di voto deve essere posseduta da persone fisiche o giuridiche aventi cittadinanza o nazionalità italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea.

7. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

8. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

9. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale o nei cui confronti sia stata revocata la concessione in precedenza ottenuta anche per ambito locale diverso.

10. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 9 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

11. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della presenza sul mercato, della potenzialità economica e della qualità della programmazione prevista. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, si tiene conto delle ore di trasmissione effettuate o delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti. Con il regolamento di cui all'articolo 19 sono stabiliti

le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio della concessione.

13. La concessione è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri.

14. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai titolari di concessioni radiotelevisive private siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

15. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge deve fissare il termine, non superiore a sei mesi, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

16. Le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, sono estese, in quanto applicabili, ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali con riferimento alle bande di frequenze assegnate ai servizi stessi.

17. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro cui devono essere apportate le necessarie modifiche.

18. La concessione prevista dalla presente legge si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
- c) per dichiarazione di fallimento.

#### Art. 8.

*(Numero massimo di concessioni consentite)*

1. Le concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva nell'intero bacino di utenza o in parte di esso, assentite al medesimo soggetto, non possono essere superiori ad una per bacino di utenza ed a tre per bacini diversi purchè non contigui.

2. Chi ha ottenuto la concessione di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili.

3. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

4. Le concessioni di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale rilasciate al medesimo soggetto o a soggetti controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da soggetti che a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento delle reti nazionali e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile su società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dal predetto articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre l'esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui all'articolo 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale alla titolarità di una rete nazionale.

#### Art. 9.

##### *(Obblighi dei concessionari)*

1. I titolari delle concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali.

2. I titolari di concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. I titolari della concessione di cui all'articolo 7 devono tenere un registro, conforme al

modello approvato con decreto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione dell'attività di produzione.

5. I medesimi titolari sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per due mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

6. Nel corso di campagne elettorali politiche o amministrative, o di campagne referendarie, i titolari della concessione sono tenuti a praticare condizioni economiche di parità ai partecipanti alla competizione elettorale.

7. I titolari di reti nazionali private hanno l'obbligo di effettuare, mediante radiotelegiornali, servizi di informazione quotidiana su fatti di attualità.

8. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, le emittenti televisive private operanti in ambito nazionale devono riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o della Comunità economica europea gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il trenta per cento per il primo anno, il quaranta per cento per il successivo biennio, il cinquanta per cento per gli anni seguenti.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o della Comunità economica europea gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il quaranta per cento per il primo biennio, il cinquanta per cento per l'anno successivo, il sessanta per cento per gli anni seguenti.

#### Art. 10.

*(Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea e utilizzo di sistemi di telecomunicazioni)*

1. I titolari di concessione televisiva in ambito locale operanti in bacini di utenza diversi possono ottenere, di intesa fra loro,

l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore ed è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La concessione a diffondere programmi mediante una rete in ambito nazionale o locale costituisce titolo per ottenere i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'intera area servita, comunque utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalla concessione.

4. I titolari di concessione radiotelevisiva possono utilizzare i mezzi trasmissivi delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione secondo modalità e corrispettivi stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

#### Art. 11.

##### *(Registro nazionale e imprese titolari di concessioni di radiodiffusione)*

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari della concessione di cui all'articolo 7, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro nazionale nonché le disposizioni per il funzionamento del registro stesso sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 19.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese nazionali di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità allorché anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Agli effetti della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

6. Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle

azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purchè la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società siano intestate a persone fisiche.

7. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società titolari della concessione di cui all'articolo 7 a soggetti diversi da quelli previsti dal presente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società titolari della concessione nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 6.

8. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

9. È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della concessione di cui all'articolo 7, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle concessioni di cui all'articolo 7.

10. Il divieto stabilito al comma 9 relativo alle società estere non si applica nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che praticino nei confronti dell'Italia trattamento di reciprocità.

11. Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della concessione di cui all'articolo 7, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle

quote per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

12. Ai fini della presente legge, costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano i rapporti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

#### Art. 12.

*(Imprese editoriali e televisive: divieti e decadenze)*

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, sono vietate partecipazioni in società titolari di concessione radiotelevisiva di reti nazionali a chi detiene partecipazioni in società editrici di giornali quotidiani e viceversa. Inoltre le persone fisiche o giuridiche titolari di concessione radiotelevisiva di reti nazionali non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani nè detenere partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani se costituite in forma societaria e viceversa.

2. Le società e le persone fisiche o giuridiche titolari di concessione radiotelevisiva di rete nazionale possono detenere partecipazioni in una sola impresa editrice di giornali quotidiani locali. Agli effetti della presente legge si intendono per giornali quotidiani locali quelli aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una sola regione e la cui diffusione avvenga nell'ambito della medesima.

3. Qualora il titolare di concessione radiotelevisiva di reti nazionali venga a trovarsi nelle condizioni non consentite dai commi 1 e 2, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ripristinare la situazione precedente entro il termine contestualmente assegnato.

4. Nel caso di inosservanza dell'invito entro il termine assegnato il Garante delibera la decadenza della concessione.

5. Agli effetti del presente articolo la titolarità di autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale a titolarità di rete televisiva nazionale.

#### Art. 13.

##### *(Trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive)*

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società titolari della concessione di cui all'articolo 7 che interessino più del 10 per cento del capitale sociale. La comunicazione deve essere data entro trenta giorni dal trasferimento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo la concessione può essere confermata con la stessa scadenza di quella originaria.

5. L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

6. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società titolari della concessione di cui all'articolo 7.

#### Art. 14.

##### *(Bilanci delle emittenti private)*

1. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 7 devono presentare al Garante, entro il

31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Garante medesimo.

2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonchè un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'emittente.

3. I titolari delle concessioni in ambito nazionale ed i titolari di concessioni che realizzino ricavi annui superiori a cinque miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.

4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

#### Art. 15.

##### *(Disposizioni penali)*

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche e televisive che abbiano carattere di oscenità si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Ai reati di diffamazione commessi col mezzo di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

4. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, gli imprenditori e gli amministratori che, nonostante la formale diffida del Garante, violino le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 7, o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al predetto Garante l'elenco dei propri soci.

6. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*) - 1. Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione circolare sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti a carattere locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni circolari radiofoniche o televisive, anche simultanee o parallele, eccedendo i limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

#### Art. 16.

*(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)*

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 10 e 12 della presente legge, nonché dell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine, il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a trenta milioni.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 18, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per le violazioni delle medesime disposizioni compiute entro l'anno il Garante, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può disporre la disattivazione dell'impianto televisivo per un periodo non superiore a dieci giorni e, nei casi più gravi, può deliberare la revoca della concessione o dell'autorizzazione e la cancellazione dal registro nazionale di cui all'articolo 11.

6. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5, 6, commi 2 e 3, e 9 ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 19 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

7. Trascorso tale termine, il Ministero diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato.

8. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato al comma 7, il Ministero delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a 12 milioni.

9. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 6, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 18, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Per i casi di recidiva il Ministero, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può deliberare la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

11. Il Ministero delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione.

12. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 11 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

13. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiotelevisive private.

14. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

15. Avverso i provvedimenti adottati dal Garante ovvero dal Ministero delle poste e telecomunicazioni è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 18.

16. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono di pertinenza esclusiva dello Stato.

#### Art. 17.

*(Comunicazione degli esercenti impianti di radiodiffusione)*

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, i privati che intendono installare ed esercire impianti di radiodiffusione o modificare impianti preesistenti devono effettuare, almeno sessanta giorni prima delle relative realizzazioni, la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai privati che hanno iniziato l'esercizio di impianti di radiodiffusione od hanno apportato modifiche ad impianti preesistenti a partire da data successiva al 6 dicembre 1984 ed anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi la comunicazione va effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che entreranno

in funzione ai sensi del comma 1, possono svolgere l'attività sino a quando il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia provveduto in ordine alla domanda di concessione prevista dall'articolo 7 e comunque non oltre un anno dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, a condizione che siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e nei commi 1 e 2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a provvedere non oltre un anno dalla data di approvazione del piano.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 indica, ove necessario, gli accorgimenti tecnici che i privati titolari di impianti di radiodiffusione sono tenuti ad adottare ai fini del coordinamento e della compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, ovvero la diffusione di trasmissioni consistenti in immagini fisse o ripetitive, comporta la disattivazione degli impianti.

#### Art. 18.

*(Giurisdizione esclusiva)*

1. Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.

#### Art. 19.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Il regolamento di attuazione è emanato, entro sei mesi dall'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante. Con lo stesso procedimento sono emanati i successivi aggiornamenti del regolamento.

Art. 20.

*(Canoni e tasse)*

1. I titolari delle concessioni previste dalla presente legge sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

- a) per le concessioni di radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;
- b) per le concessioni di radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
- c) per le concessioni di radiodiffusione sonora nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione delle frequenze;
- d) per le concessioni di radiodiffusione televisiva nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione delle frequenze;
- e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 10: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti.

2. Le misure dei canoni previste al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni tre anni in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.

3. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata.

4. Ove la concessione venga rilasciata nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno in cui vale la concessione.

5. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazio-

ni, sono aggiunte le voci riportate in allegato.

6. I canoni di concessione riguardano l'esercizio delle reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

#### Art. 21.

##### *(Finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Le risorse primarie del sistema radiotelevisivo sono costituite dal contributo dello Stato alla Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dal gettito pubblicitario al netto delle provvigioni di agenzia.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, tenuto conto delle previsioni di incremento del gettito pubblicitario per l'anno successivo e della necessità di tenere una proporzione equilibrata tra le due entrate, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, previo concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce l'ammontare del contributo statale dovuto a titolo di corrispettivo del servizio reso dalla Società concessionaria, in misura comunque non superiore al gettito dell'imposta di cui all'articolo 22 previsto per lo stesso anno. Con la legge finanziaria può essere stabilita la corresponsione di un contributo superiore alla misura suddetta.

3. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo potrà conseguire nell'anno successivo. Detti introiti, sommati al contributo dello Stato, devono assicurare alla Società concessionaria una entrata annuale complessiva pari alla metà delle risorse primarie del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

4. In sede di consuntivo annuale, valutato lo scarto rispetto alla previsione, la Commissione determina il conguaglio da recuperare o da accordare nell'anno successivo.

5. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

## Art. 22.

(*Obblighi dei detentori di apparecchi riceventi*)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore e televisive, comunque e da chiunque effettuate, sono tenuti al pagamento dell'imposta annua nelle seguenti misure:

a) per uno o più apparecchi televisivi ad uso privato detenuti dallo stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, lire 110.000;

b) per apparecchi radiofonici e televisivi detenuti in luoghi diversi da quelli indicati alla lettera a) e per gli analoghi apparecchi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi l'imposta è dovuta nelle misure stabilite alle tabelle 8, 9, 11 e 16 allegate al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1987. Il richiamo della tabella 8 vale soltanto per la parte relativa alla ricezione radiofonica.

2. Qualora la detenzione degli apparecchi di cui al comma 1 abbia inizio nel corso dell'anno l'imposta è dovuta in ragione di un dodicesimo dell'importo annuale per ogni mese successivo a quello in cui ha inizio la detenzione.

3. Le modalità ed i termini per il pagamento dell'imposta, per la riscossione e la gestione della stessa, per la richiesta di cessazione d'uso dell'apparecchio ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento dell'imposta da parte degli interessati sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Per l'omesso pagamento dell'imposta si applica una sopratassa pari a tre volte l'ammontare del tributo evaso oltre il recupero del tributo dovuto. Se il pagamento dell'imposta è eseguito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito la sopratassa è ridotta ad un terzo. Per la riscossione coattiva dell'imposta e della sopratassa si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive

modificazioni. Avverso l'ingiunzione di pagamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza competente in relazione alla residenza del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa. I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive. L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

5. Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è soppresso.

6. Il numero 36 della tabella A, parte seconda allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«36) prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere *b*) e *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103».

7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti la ripartizione delle entrate previste dalle disposizioni previgenti nonchè quelle che prevedono canoni di abbonamento alle radioaudizioni.

#### Art. 23.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. La durata dell'atto di concessione del servizio pubblico, già fissata in sei anni

dall'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, viene elevata a sette anni.

2. Il primo piano di assegnazione delle frequenze agli impianti viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze che è redatto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al comma 2, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 27 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I titolari delle emittenti radiotelevisive private, in funzione alla data di entrata in vigore del nuovo piano di ripartizione delle radiofrequenze, i quali utilizzino gli impianti in difformità delle prescrizioni del piano, sono tenuti ad apportare le necessarie modifiche entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del piano stesso.

5. In sede di prima applicazione della presente legge sono preferiti, ai fini del rilascio della concessione, gli esercenti di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che abbiano inoltrato nei termini la comunicazione prevista all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

6. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Art. 24.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7,6 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 5,2 miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle entrate previste dall'articolo 20.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO  
(articolo 20)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
128	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale:		
	1) di programmi televisivi		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	3.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	1.500.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	500.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	250.000	ordinario
129	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale:		
	1) di programmi televisivi		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	10.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	5.000.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	2.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	1.000.000	ordinario
130	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea:		
	- tassa di rilascio o di rinnovo .....	4.000.000	ordinario
	- tassa annuale (*) .....	2.000.000	ordinario

(\*) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.